


PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

NEI CANTIERI

di cui all' allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020



Ragione Sociale	
Sede legale	
Sede Operativa	
Legale Rappresentante	
Codice Fiscale	
Partita IVA	

Sommario

PREMESSA	3
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA	5
MISURE DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI	8

PREMESSA

La **COVID-19** (acronimo dell'inglese *CO*rona*VI*rus *DI*s ease *19*), o **malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2** e più semplicemente **malattia da coronavirus 2019**, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus.

Una persona infetta può presentare sintomi dopo un periodo di incubazione che può variare tra 2 e 14 giorni circa, durante i quali può comunque essere contagiosa. Per limitarne la trasmissione devono essere prese precauzioni, come adottare un'accurata igiene personale, lavarsi frequentemente le mani ed indossare mascherine e guanti. Coloro che ritengono di essere infetti devono rimanere in quarantena, indossare una mascherina chirurgica e chiamare immediatamente il medico di condotta al fine di ricevere appropriate indicazioni.

Il coronavirus colpisce principalmente il tratto respiratorio inferiore e provoca una serie di sintomi descritti come simil-influenzali, tra cui febbre, tosse, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza e disturbi gastrointestinali quali la diarrea; nei casi più gravi può verificarsi una polmonite, una sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico, fino ad arrivare al decesso del paziente. Non esiste un vaccino o un trattamento specifico per questa malattia. Attualmente il trattamento consiste nell'isolare il paziente e nel gestire i sintomi clinici.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Sebbene non siano ancora del tutto chiare le modalità di trasmissione del virus è stato confermato che è in grado di passare da uomo a uomo.

I coronavirus vengono trasmessi principalmente "attraverso uno stretto contatto con un altro individuo, in particolare tossendo e starnutendo su qualcun altro che si trova entro un raggio di circa 1-2 metri da quella persona". Si ritiene, infatti, che nella maggior parte dei casi la diffusione tra persone avvenga attraverso le goccioline respiratorie emesse da un individuo infetto mediante tosse o starnuti che, successivamente, vengono inalate da un soggetto sano che si trovi nelle vicinanze. È possibile infettarsi anche dopo aver toccato superfici od oggetti ove sia presente il virus, portando poi le mani verso la propria bocca o verso il naso o gli occhi. Il virus, in condizioni ideali, può infatti persistere su diverse superfici per ore o giorni.

Sebbene i virus respiratori siano trasmissibili solitamente quando il soggetto malato presenta anche i sintomi, sembrerebbe che il SARS-CoV-2 possa diffondersi anche in occasione di un contatto ravvicinato con un paziente asintomatico.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- ✓ **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- ✓ **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- ✓ **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale

Esposizione

Valore	Livello	
0	probabilità bassa	(es. lavoratore agricolo);
1	probabilità medio-bassa;	
2	probabilità media;	
3	probabilità medio-alta;	
4	probabilità alta	(es. operatore sanitario).

Prossimità

Valore	Livello	
0	lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	
1	lavoro con altri ma non in prossimità	(es. ufficio privato);
2	lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento	(es. ufficio condiviso);
3	lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo	(es. catena di montaggio);
4	lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo	(es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:


Aggregazione

Valore	Livello	
1	presenza di terzi limitata o nulla	(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
1.15 (+15%)	presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente	(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
1.30 (+30%)	aggregazioni controllabili con procedure	(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
1.50 (+50%)	aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata	(es. spettacoli, manifestazioni di massa);

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

$R = P \times D$ ed è indicato nella tabella grafico

Matrice di Valutazione del Rischio



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Classe di Rischio
A	Agricoltura, selvicoltura e pesca	BASSO
C	Attività manifatturiere	BASSO
	Manutentori	MEDIO-ALTO
D	Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata	BASSO
E	Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento	BASSO
	Operatori ecologici	MEDIO-BASSO
F	Costruzioni	BASSO
	Opere edili	MEDIO-BASSO
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	BASSO
	Farmacisti	ALTO
	Cassieri	MEDIO-BASSO
H	Trasporto e magazzinaggio	BASSO
	Corrieri	MEDIO-ALTO
I	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	BASSO
	Addetti alle mense	MEDIO-ALTO
	Camerieri	MEDIO-ALTO
J	Servizi di informazione e comunicazione	BASSO
K	Attività finanziarie e assicurative	BASSO
M	Attività professionali, scientifiche e tecniche	BASSO
	Microbiologi	MEDIO-ALTO
O	Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	BASSO
	Forze dell'ordine	ALTO
P	Istruzione	MEDIO-BASSO
Q	Sanità e assistenza sociale	ALTO
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	MEDIO-BASSO
	Lavoratori dello spettacolo	MEDIO-ALTO
	Interpreti	MEDIO-ALTO
	Atleti professionisti	ALTO
S	Altre attività di servizi	BASSO
	Agenzie funebri	ALTO
	Parrucchieri	ALTO
T	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	MEDIO-BASSO
	Badanti	MEDIO-ALTO

MISURE DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

INFORMAZIONE	<p>✓ Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none">• il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;• l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
---------------------	---

<p>MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; ✓ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: <ul style="list-style-type: none"> • non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro; ✓ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; ✓ Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo
<p>PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni; ✓ il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
<p>GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; ✓ il datore di lavoro provvede alla sanificazione giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. ✓ Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

<p>PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; ✓ Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro; ✓ Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere; ✓ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione ✓ La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); ✓ Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente); ✓ Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; ✓ Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
<p>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ le imprese potranno, riorganizzare le lavorazioni in cantiere anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti ✓ il datore di lavoro quando possibile, deve consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

<p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Il datore di lavoro assicura la consegna delle mascherine che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; ✓ data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ✓ è consigliata la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ✓ qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; ✓ il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari ✓ il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
<p>GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento ✓ Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. ✓ Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
<p>SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo): ✓ vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; ✓ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; ✓ Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy

VERBALE INFORMAZIONE

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa _____, con sede in _____, P.iva _____ Cod.Fiscale _____

consapevole

della responsabilità personale che assume ai sensi dell'art. 485 del C.P. in caso di mendaci dichiarazioni.

DICHIARA

- Di aver attuato i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri di cui all'allegato 7 del DPCM 26/04/2020
- Di aver informato i lavoratori circa i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri di cui all'allegato 7 del DPCM 26/04/2020

I lavoratori Cognome e Nome	Firma per avvenuta informazione

